Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 71° — **ROMA - Giovedì, 30 gennaio 1930 - ANNO VIII** — **Numero 24**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla «Gazzetta Ufficiale» vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato son in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* - Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.*— Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli.— Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*.— Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Caltanissetta: *P. Milia Russo*. — Campobasso: *Colaneri Giovanni «Casa Molisana del libro»*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. «Minerva»*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato*; *D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Cavallotti n. 16; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I. 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. - Pesaro: *Rodope Gennari*. - Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. - Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello*. — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco*. — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano: *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo*. — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 15; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del «Foglio delle inserzioni».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 166.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1929, n. 2331.

Approvazione della convenzione con la « Società anonima delle autostrade di Venezia e Padova » per la concessione della costruzione ed esercizio dell'autostrada Padova-Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze, per le comunicazioni e per l'agricoltura;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di iniziare i lavori dell'autostrada Padova-Venezia;

Udito il parere del commissario governativo per l'autostrada Pedemontana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 5 novembre 1929 inscritta al repertorio dell'Ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici col n. 243 tra i Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed i legali rappresentanti della Società anonima delle autostrade di Venezia e Padova, con sede in Venezia, per la concessione della costruzione ed esercizio della strada riservata ad autoveicoli con ruote a rivestimento elastico, di allacciamento tra Padova e Venezia, della lunghezza complessiva di km. 26.370.

Art. 2.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere di costruzione per la strada sopra cennata.

Art. 3.

Alle espropriazioni occorrenti per la suddetta costruzione sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli.

Le operazioni relative a dette espropriazioni saranno eseguite dalla Società concessionaria.

La Società stessa potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare che sarà approvato dal Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero stesso, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, determinerà pure la somma che in via provvisoria dovrà depositarsi per indennità di espropriazione e per gli altri risarcimenti che ai terzi possano competere.

Il verbale di consistenza di cui sopra equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni variante o rettifica delle espropriazioni che si manifestasse necessaria all'atto dell'esecuzione delle opere sarà approvata con lo stesso procedimento.

Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 4.

Le disposizioni della legge sui lavori pubblici, e del R. decreto 2 dicembre 1928, n. 3179, concernenti la conservazione del suolo delle strade ordinarie, statali e provinciali e delle loro dipendenze, nonchè le relative servitù e doveri delle proprietà laterali, sono applicabili alla strada di cui si tratta. Per quanto riguarda lo sbarramento della strada e il divieto di introdursi ad estranei non autorizzati, sono applicabili le disposizioni stabilite dal Titolo 5° della legge dei lavori pubblici e dal vigente regolamento di polizia ferroviaria.

Art. 5.

Gli agenti della Società delle autostrade di Venezia e Padova, che dovranno prestare giuramento a norma di legge, sono equiparati agli agenti giurati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni per quanto riguarda il còmpito di far rispettare le disposizioni generali e speciali relative alla strada stessa.

Art. 6.

Con decreto Reale, su proposta dei Ministri per le comunicazioni e per i lavori pubblici, saranno stabilite le norme che occorreranno per la circolazione sull'autostrada, in aggiunta ed in deroga a quelle riguardanti la circolazione sulle strade ed aree pubbliche, approvate con R. decreto 2 dicembre 1928, n. 3179.

Art. 7.

Le somme che verranno rimborsate dalla Società a norma dell'art. 14 della convenzione, saranno versate in conto entrate del Tesoro. Quelle che si ricaveranno per effetto dell'applicazione, ad opera compiuta, della legge 16 dicembre 1926, n. 2251, sul contributo di miglioria, andranno a totale beneficio dell'Erario e saranno, anch'esse, versate in conto entrate eventuali del Tesoro.

Art. 8.

Le Casse di risparmio, anche in deroga dei propri statuti, sono autorizzate a concedere mutui e sovvenzioni alla Società delle autostrade di Venezia e di Padova capitalizzando sussidio degli enti pubblici ed accettando in cessione i certificati di liquidazione di annualità rilasciati dallo Stato. Le garanzie tanto degli enti pubblici come dello Stato rimangono inderogabili anche nei casi di decadenza e di riscatto.

Art. 9.

La convenzione stipulata con la Società delle autostrade di Venezia e di Padova è esente dai diritti di segreteria e sarà registrata col pagamento della sola tassa di L. 10 a carico della Società concessionaria.

Gli atti di acquisto e di espropriazione dei terreni ed altri immobili strettamente necessari per la costruzione dell'autostrada, sue pertinenze ed accessori, saranno egualmente registrati con la predetta tassa fissa di L. 10.

Art. 10.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BIANCHI — MOSCONI — CIANO — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 136. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 167.

REGIO DECRETO 23 agosto 1929, n. 2322.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Gazzelli e di Torria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 marzo 1928, n. 1007, col quale i comuni di Gazzelli e di Torria sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Chiusanico;

Vista la deliberazione del podestà di Chiusanico rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Gazzelli e di Torria;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Gazzelli e Torria sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 127. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 168.

REGIO DECRETO 23 agosto 1929, n. 2323.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Ruffia ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Scarnafigi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 maggio 1928, n. 505, col quale i comuni di Scarnafigi e di Ruffia venivano riuniti in un solo Comune denominato Scarnafigi-Ruffia con sede a Scarnafigi;

Vista la deliberazione del podestà di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Scarnafigi-Ruffia funzioni un solo ufficio di conciliazione;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Ruffia è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Scarnafigi è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Scarnafigi-Ruffia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 128. — Mancini.

Numero di pubblicazione **169.**

REGIO DECRETO 23 agosto 1929, n. **2324.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Lequio Tanaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 gennaio 1928, n. 143, col quale il comune di Lequio Tanaro è stato soppresso ed il rispettivo territorio, ad eccezione della frazione Costamagna, aggregato a quello di Bene-Vagienna;
Vista la deliberazione del podestà di Bene-Vagienna rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Lequio Tanaro;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Lequio Tanaro è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 129. — Mancini.

Numero di pubblicazione **170.**

REGIO DECRETO 29 agosto 1929, n. **2325.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Croce Mosso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 784, col quale il comune di Croce Mosso è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Vallemosso;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Vallemosso rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Croce Mosso;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Croce Mosso è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 130. — Mancini.

Numero di pubblicazione **171.**

REGIO DECRETO 29 agosto 1929, n. **2326.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni d Erbanno e Gorzone ed estensione della circoscrizione dell'uffici esistente nell'ex comune di Darfo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 marzo 1929, n. 440, col quale i comu ni di Erbanno, Gorzone e Darfo venivano riuniti in un sol Comune denominato Darfo;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di dett Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio de comune di Darfo funzioni un solo ufficio di conciliazione
Visti i pareri favorevoli del presidente e dell'avvocato ge nerale presso la sezione di Corte d'appello di Brescia;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segre tario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Erbanno e Gorzone sono soppressi e la circoscrizione dell'ufficio es

stente nell'ex comune di Darfo è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Darfo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 131. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **172.**

REGIO DECRETO 23 dicembre 1929, n. **2327.**

Inclusione dell'abitato di Montefranco in provincia di Terni tra quelli da consolidare parzialmente a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Montefranco (in provincia di Terni) limitatamente alla zona compresa nel perimetro delimitato dalla Piazza Porta Franca - Via Umberto I (già strada di Mezzo) fino all'incrocio con la Via della Chiesa - Via della Chiesa, Piazza della Chiesa - Strada delle Casaline - Passaggi Coperti - Via Carlo Alberto - Piazza Porta Franca.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BIANCHI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 132. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1930.

Composizione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione pel triennio 1° gennaio 1930-31 dicembre 1932.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;
Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1927, registrato alla Corte dei conti il 27 stesso mese ed anno, registro n. 1 Ministero economia nazionale, foglio n. 243, con cui fu costituito il Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per il triennio 1° gennaio 1927-31 dicembre 1929;
Ritenuto che devesi procedere alla composizione del nuovo Consiglio per il triennio 1930-1932;
Visto l'art. 4 dello statuto della menzionata Associazione;
Viste le lettere in data 13 e 27 dicembre 1929 - Anno VIII, con le quali la Confederazione generale fascista dell'industria italiana ha designati i dodici membri che dovranno far parte del nuovo Consiglio suddetto;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per il triennio 1° gennaio 1930-31 dicembre 1932, è composto dai signori:

1. Balella comm. prof. Giovanni;
2. Borelli on. comm. dott. Francesco;
3. Calzoni comm. ing. Adolfo;
4. Danioni comm. ing. Filippo;
5. Lerario cav. Pietro;
6. Locatelli comm. ing. Italo;
7. Magnoni gr. uff. Carlo;
8. Serra comm. ing. Carlo;
9. Tarlarini gr. uff. ing. Carlo;
10. Tricomi ing. Salvatore;
11. Zanetti ing. Maurizio;
12. Zannini dott. Nino,

designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, e dai signori:

1. Berio S. E. on. avv. Adolfo, presidente di sezione del Consiglio di Stato;
2. Del Bufalo on. ing. Edmondo;
3. Gavotti comm. ing. Nicolò;
4. Levi comm. prof. Mario;
5. Angelelli comm. dott. Amleto, capo divisione nel Ministero delle corporazioni;
6. Cordella comm. dott. Luigi, capo divisione nel Ministero delle corporazioni,

di nomina ministeriale.

Art. 2.

Le funzioni di presidente e di vice-presidente del Consiglio di amministrazione sono affidate rispettivamente ai signori Berio S. E. on. avv. Adolfo e Del Bufalo on. ing. Edmondo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: BOTTAI.

(901)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 12453.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Rodolfo Martincich, nato a Laurana il 24 gennaio 1907 da Giovanni e da Giuseppina Chersanaz, residente a Laurana, diretta ad ot-

tenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Martini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Rodolfo Martincich è ridotto nella forma italiana di « Martini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 31 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(502)

N. 15462.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Giovanni Terdoslavich, nato a S. Domenica di Albona il 20 febbraio 1893 da Matteo e da Caterina Bucovich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Terdossi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Terdoslavich è ridotto nella forma italiana di « Terdossi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Alice Fedele, nata a Santa Domenica di Albona il 25 agosto 1896, moglie;

Claudio, nato a Laurana il 14 maggio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 3 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(504)

N. 7745.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Alberto Roncevich, nato a Fiume il 28 gennaio 1902 da Filippo e da Antonia Simichen, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Roncelli »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Alberto Roncevich è ridotto nella forma italiana di « Roncelli » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Bianca Spazzapan, nata a Gorizia il 16 marzo 1903, moglie;

Glauco, nato a Fiume l'8 aprile 1927, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 7 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(505)

N. 10260.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Aristide Kovacsevics, nato a Cluj il 1° settembre 1902 da Gisella Kovacsevics, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Fusetti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Aristide Kovacsevics è ridotto nella forma italiana di « Fusetti » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor commissario prefetti-

zio del comune di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 8 gennaio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

(506)

N. K-146.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Ugrin » (Ogrin) e « Kermec » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Kermec Antonia vedova di Giovanni, figlia del fu Giovanni Ugrin (Ogrin) e della fu Antonia Burgar, nata a Pinguente il 24 gennaio 1864 sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cherma » e « Ogrini » (Ogrini Antonia ved. Cherma).
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Villa Decani: Nazario, il 4 aprile 1896; Giovanna, il 7 settembre 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(523)

N. K-126.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Kavrecic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kavrecic Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Anna Kociancic (Kocjancic), nato a Villa Decani il 26 luglio 1882, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cavrini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma anzidetta anche alla moglie Filomena Baboc fu Nicolò e di Anna Kavrecic, nata a Villa Decani il 15 dicembre 1888; ed ai figli nati a Villa Decani: Giuseppe Angelo, il 12 febbraio 1908; Agostino, il 23 dicembre 1910; Giordano, il 16 giugno 1920; Rosalia, l'11 giugno 1909; Carmela, il 15 settembre 1918; Lidia, il 20 gennaio 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(524)

N. K-145.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Mersetich » e « Kofol » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Kofol Maria ved. di Giovanni, figlia di Giuseppe Marsetick e della fu Orsola Pohlen, nata a Villa Decani il 7 settembre 1878, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marsetti » e « Coffoli » (Maria Coffoli nata Marsetti).
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Miroslavo, nato a Villa Decani il 30 maggio 1918; al figliastro Mario Kofol fu Giovanni e fu Anna Furlanich, nato a Villa Decani l'11 ottobre 1900; alla nuora, moglie di Mario, Zigante Antonia fu Giacomo e di Anna Ogrin, nata a Villa Decani il 20 novembre 1898; ed alla nipote figlia di Mario e di Zigante Antonia, Sonja, nata a Villa Decani il 28 marzo 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(526)

N. G-133.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, he estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ghersinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ghersinich Antonio, figlio di Simone e della Francesca Bernobich, nato a Colmo di Rozzo il 17 gennaio 1864 e abitante a San Clemente, 23, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ghersini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Colmo da Antonio e dalla fu Antonia Vivoda: Antonio, il 20 febbraio 1899; Giuseppe, il 14 febbraio 1902; Maria, il 1° luglio 1904; Giuseppina, il 3 luglio 1907; Carlo, il 28 dicembre 1909; Libero, il 14 novembre 1912; Pierina, il 28 agosto 1916 e Giovanni, il 16 dicembre 1893.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(527)

N. Z-43.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zorn » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zorn dott. Antonio, figlio del fu Antonio e della Kervin Giuseppina, nato a Trieste il 20 marzo 1877 e abitante a Pola, via Dignano, 34, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giorni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Grezar Giuseppina fu Giuseppe e fu Agnese Prijatelj, nata a Trieste il 2 febbraio 1897; ed ai figli nati a Trieste dalla ora defunta prima moglie Modugno Medea: Luciano, il 21 agosto 1908; Lionello, il 2 aprile 1910; ed alla figlia, nata dalla seconda moglie: Marinella, nata a Trieste il 10 settembre 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(528)

N. S-122.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Seppich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Seppich Giovanni, figlio del fu Matteo e della fu Angela Zamolo, nato a Visinada l'11 febbraio 1877 e abitante a Visinada, 239, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Seppi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ferenaz Maria fu Giovanni, nata a Visinada il 23 aprile 1882; ed ai loro figli nati a Visinada: Maria, il 17 luglio 1905; Caterina, l'11 gennaio 1908; Antonia, il 27 maggio 1910; Giovanna, il 9 febbraio 1913; Anna, il 23 luglio 1915; Matteo, il 7 novembre 1923; Angela, il 25 marzo 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(529)

N. K-142.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Kocijancic » (Kocjancic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kocijancic (Kocjancic) Michele, figlio del fu Giuseppe e della fu Maria Roznik, nato a Villa Decani il 23 settembre 1865, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati dalla ora defunta Maria Markoncic a Villa Decani: Cristiano, il 20 luglio 1911; Giovanni, il 26 dicembre 1897; alla nuora moglie di Giovanni, Agostina Jakomin di Giovanni e di Maria Rihter, nata a Villa Decani il 28 maggio 1900; ed ai nipoti figli di Giovanni e di Agostina Jakomin, nati a Villa Decani: Celestina-Maria, il 9 marzo 1923; Aurelio, il 27 settembre 1924; Delia, il 6 luglio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del l'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(530)

N. K-142.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Kocijancic » (Kocjancic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kocijancic (Kocjancic) Andrea, figlio di Michele e della fu Maria Markoncic, nato a Villa Decani il 10 dicembre 1902, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Rihter fu Giovanni e di Anna Kocjancich, nata a Villa Decani il 4 settembre 1902; ed al figlio Giuseppe-Guido, nato a Villa Decani il 24 maggio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(531)

N. K-123.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Kavrecic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kavrecic Giuseppe figlio del fu Giovanni e della Anna Jakomin, nato a Villa Decani l'8 marzo 1890, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cavrini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Bordon di Giovanni e di Maria Kavalic, nata a Villa Decani il 21 febbraio 1887, ed ai figli nati a Villa Decani: Bogomil, il 21 gennaio 1920; Leandra, il 24 giugno 1910; Carmela, il 5 febbraio 1912; alla madre Jakomin Anna fu Domenico e fu Giovanna Princich, nata a Villa Decani il 6 aprile 1861; nonchè al fratello Attilio, nato a Villa Decani il 5 luglio 1908 ed Antonio, nato a Trieste il 14 gennaio 1894.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(532)

N. K-153.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Konto » e « Andrjancich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Konto Giovanna ved. di Giovanni figlia del fu Andrjancich Giovanni e della fu Agata Petelin, nata a Barbana il 7 giugno 1888 e abitante a Pola, frazione Gallesano, località Monte Lesso n. 347, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Conti » e « Andriani » (Conti Giovanna nata Andriani).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'arti-

colo 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(533)

N. K-117.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Kocijancic » (Kocjancic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kocijancic (Kocjancic) Pietro, figlio del fu Giuseppe e della fu Anna Rihter, nato a Villa Decani il 30 giugno 1859, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Pohlen di Antonio e fu Maria Rihter, nata a Villa Decani, il 3 settembre 1874; ai loro figli nati a Villa Decani: Giuseppe, il 28 ottobre 1897; Maria, il 15 agosto 1909; Nazaria, l'8 settembre 1916; alla nuora, moglie di Giuseppe, Maria Kocjancic di Giuseppe e di Maria Pohlen, nata a Villa Decani il 19 marzo 1895; ed ai nipoti, figli di Giuseppe e di Maria Kocjancic, nati a Villa Decani: Angela, il 2 marzo 1924; Guglielmo, il 18 novembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(534)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Si comunica che, in data 25 gennaio 1930-VIII, è stato trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto 30 dicembre 1929, n. 2211, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1929-30.

(912)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per titoli e per esami al posto d'insegnante titolare di meccanica, macchine termiche ed esercitazioni presso il Regio istituto industriale di Trieste.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali.

Visti i Regi decreti-legge 31 marzo 1925, n. 363, e 27 giugno 1929, n. 1047, che recano provvedimenti a favore del personale dello Stato;

Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Trieste, approvata con decreto Ministeriale 11 luglio 1926, registrata alla Corte dei conti il 24 agosto stesso anno, registro n. 8 Ministero economia nazionale, foglio n. 16;

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 113043, in data 17 agosto 1929, che autorizza a bandire il concorso per la cattedra di meccanica, macchine termiche ed esercitazioni presso il Regio istituto industriale di Trieste;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di meccanica, macchine termiche ed esercitazioni presso il Regio istituto industriale di Trieste.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante titolare inquadrato al grado 9°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 13.000 e il supplemento di servizio attivo di L. 2900 annue (aumentabili in conformità della tabella n. 1 annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047) oltre l'eventuale aggiunta di famiglia e la prosegue fino al grado 7°. Esso viene, tuttavia, nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3 corredate dai documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare, con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria, o diploma di abilitazione alla professione di ingegnere. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea o negli esami di abilitazione;

2° copia autentica dell'atto di nascita da cui risulti che il candidato non ha superato i 45 anni di età alla data del presente decreto. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia, deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1924, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale e i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente, i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato, rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciati dalla segreteria di un Istituto d'istruzione superiore, dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole industriali o commerciali debbono essere firmati dal direttore della scuola, o dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo in Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: B. GIULIANO.

(885)

Concorso per titoli e per esami al posto d'insegnante titolare di disegno a mano libera, geometrico e di proiezioni presso la Regia scuola industriale di Catanzaro.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 31 marzo 1925, n. 363, e 27 giugno 1929, n. 1047, che recano provvedimenti economici a favore del personale dello Stato;

Vista la pianta organica della Regia scuola industriale di Catanzaro, approvata con decreto Ministeriale 11 aprile 1927, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno stesso anno, registro n. 5, Ministero economia nazionale, foglio n. 72;

Vista la lettera del Ministero delle finanze, n. 113106, in data 17 agosto 1929-VII, che autorizza a bandire il concorso al posto di insegnante titolare di disegno a mano libera, geometrico e di proiezioni presso la Regia scuola industriale di Catanzaro;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di disegno a mano libera, geometrico e di proiezioni presso la Regia scuola industriale di Catanzaro.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante inquadrato al grado 10° con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 10.850 e il supplemento di servizio attivo di L. 2150 annue (aumentabili in conformità della tabella n. 1 annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047) oltre l'eventuale aggiunta di famiglia e la prosegue fino al grado 8°.

L'insegnante viene nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3 corredate dai documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare, con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale di abilitazione all'insegnamento artistico-industriale o diploma originale di abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di diploma;

2° copia autentica dell'atto di nascita da cui risulti che il candidato non ha superato i 45 anni di età alla data del presente

decreto. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia, deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorse. Le notizie più importanti contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale e i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente, i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato, rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciati dalla segreteria di un Istituto d'istruzione superiore, dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole industriali o commerciali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo in Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: B. GIULIANO.

(886)

Concorso per esami e per titoli al posto d'insegnante titolare di meccanica con disegno ed esercitazioni relative presso il Regio istituto industriale di Messina.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in applicazione del predetto Regio decreto;

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3144, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 31 marzo 1925, n. 363, e 27 giugno 1929, n. 1047, che recano provvedimenti economici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Messina, approvata con decreto Ministeriale 22 settembre 1925, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre stesso anno, registro n. 8, Ministero economia nazionale, foglio n. 24;

Vista la lettera n. 113921 del Ministero delle finanze, in data 30 agosto 1929, che autorizza a bandire il concorso per la cattedra di meccanica con disegno ed esercitazioni relative presso il Regio istituto industriale di Messina;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto industriale di Messina è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di meccanica con disegno ed esercitazioni relative.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante titolare inquadrato al grado 9°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 13.000 e il supplemento di servizio attivo di L. 2900 annue (aumentabili in conformità della tabella n. 1 annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047) oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la prosegue fino al grado 7°. Esso viene, tuttavia, nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3 corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare, con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria o diploma di abilitazione alla professione di ingegnere. Certificato dei punti conseguiti negli esami speciali ed in quelli di laurea, o negli esami di abilitazione;

2° copia autentica dell'atto di nascita da cui risulti che il candidato non ha superato i 45 anni di età alla data del presente decreto. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia, deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorse. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale e i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente, i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato, rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciati dalla segreteria di un Istituto d'istruzione superiore, dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo in Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito, e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, al successivo classificato, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: B. GIULIANO.

(888)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per l'ammissione di 150 alunni d'ordine nella carriera d'ordine di P. S. (gruppo C).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33;
Visto il R. decreto 26 luglio 1929, n. 1425;
Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di P. S. 31 agosto 1907, n. 690;
Visto il regolamento per gli ufficiali ed impiegati di P. S. 20 agosto 1909, n. 666;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1929, n. 2284, che autorizza ad indire un concorso per l'assunzione di 150 alunni d'ordine nella carriera della P. S. in deroga al divieto sancito dal R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami, per l'ammissione di 150 alunni d'ordine nella carriera d'ordine di P. S. (gruppo *C*).

Art. 2.

Gli aspiranti a detti posti devono dimostrare di essere in possesso, oltre che dei requisiti richiesti dall'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, del diploma di licenza ginnasiale o di quello di licenza dell'ex scuola tecnica, o di quello di licenza dalla scuola complementare o dell'attestato comprovante l'ammissione al liceo o al corso superiore dell'istituto tecnico, o a quello dell'istituto magistrale secondo l'ordinamento della legge 6 maggio 1923, numero 1054.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 3.

Le prove di esame verteranno sulle seguenti materie:

1. Nozioni sullo Statuto fondamentale del Regno - Prerogative della Corona - Gran Consiglio del Fascismo - Capo del Governo - Parlamento - Diritti civili e politici dei cittadini;
2. Nozioni sull'ordinamento generale amministrativo del Regno;
3. Nozioni sulla Storia d'Italia dal 1814 ai giorni nostri;
4. Nozioni elementari di geografia dell'Italia;
5. Legge sulla pubblica sicurezza (testo unico 6 novembre 1926, n. 1848) e relativo regolamento (R. decreto 21 gennaio 1929, n. 62).

Le prove scritte saranno due e verteranno sulle materie indicate ai numeri 1 e 2 del programma; le prove orali su tutto il programma stesso.

Al complesso dei punti ottenuti da ciascun candidato nella prova orale e sempre che siasi raggiunta la media indicata nel primo comma dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, saranno aggiunti, ai sensi del 6° capoverso dell'art. 18 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, per gli ufficiali ed impiegati di P. S., tre punti di merito se il candidato dia prova di sapere correttamente e celermente adoperare la macchina da scrivere.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione, corredate dai prescritti documenti scadrà col 30 aprile 1930.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nel mese di maggio 1930 nei giorni che saranno indicati con successivo decreto.

Il direttore capo divisione del personale di P. S. è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
ARPINATI.

(899)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per l'ammissione di 80 volontari nella carriera degli ufficiali di P. S.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33;
Visto il R. decreto 26 luglio 1929, n. 1425;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1929, n. 2283, che autorizza, in deroga al divieto sancito dal R. decreto-legge 9 agosto 1929, numero 1457, ad indire un concorso di 80 volontari nella carriera degli ufficiali di P. S.;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di P. S. 31 agosto 1907 n. 690, e il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione di 80 volontari nella carriera degli ufficiali di P. S.

Art. 2.

Gli aspiranti a detti posti debbono dimostrare di essere in possesso, oltre che dei requisiti generali richiesti dall'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e di quelli speciali relativi all'età ed alla statura richiesti dagli articoli 11 e 12 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, per gli ufficiali ed impiegati di P. S., del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito in una Università del Regno o di titolo equipollente, a termine delle disposizioni vigenti.

Art. 3.

Le prove di esami verteranno sulle materie indicate nel seguente programma:

1. Codice civile (disposizioni preliminari - Libro 1° - Principî relativi alla proprietà ed alle obbligazioni);
2. Codice penale - Codice di procedura penale (Libro 1° disposizioni generali - Libro 2° dell'istruzione);
3. Principî di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;
4. Elementi di economia politica;
5. Codice di commercio (persone, atti, libri, società, fallimenti);
6. Elementi di legislazione corporativa;
7. Testo unico delle leggi di P. S. 6 novembre 1926, n. 1848, e relativo regolamento approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, n. 62;
8. Storia civile d'Italia dalla Rivoluzione francese ai giorni nostri;
9. Lingua francese di cui il candidato dovrà dar prova di avere conoscenza.

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4; le prove orali su tutto il programma.

Al complesso dei punti ottenuti da ciascun candidato nella prova orale, e purchè siasi raggiunta la votazione di sei decimi, a norma dell'art. 89 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, saranno aggiunti ai sensi del 3° e 4° capoverso dell'art. 18 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666; per gli ufficiali ed impiegati di P. S., cinque punti di merito per ogni lingua estera che, oltre la francese, il candidato mostrerà di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente, ed un punto di merito per ciascuna delle materie: telegrafia, stenografia e fotografia, che il candidato darà prova di conoscere mediante esame da sostenere innanzi a persona pratica di esse.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione, corredate dai prescritti documenti, scadrà col giorno 30 aprile 1930.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo nel mese di maggio 1930 nei giorni e luoghi che saranno indicati con successivo decreto.

Art. 6.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di volontariato, di durata non inferiore a sei mesi, l'assegno mensile di L. 800, oltre l'indennità di servizio speciale nella misura di L. 250 mensili, e l'assegno a titolo di aggiunta di famiglia e le relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Trascorso il periodo suddetto, e semprechè essi abbiano conseguita l'idoneità negli esami da sostenere alla fine del corso teorico pratico presso la Scuola superiore di polizia e ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del personale, saranno nominati vice-commissari aggiunti, con gli assegni inerenti a tale grado.

Il direttore capo della Divisione del personale di P. S. è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
ARPINATI.

(900)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica.

A pagina 248 della *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1930, la settima intestazione, col n. 372712 d'iscrizione, per la sola nuda proprietà, è modificata in Di Girolamo Carlo di *Domenicangelo* minore ecc.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 20.

Media dei cambi e delle rendite

del 28 gennaio 1930 - Anno VIII

Francia	75.05	Belgrado	33.80
Svizzera	369.22	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.987	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.68	Norvegia	5.13
Spagna	245.50	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.661	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.567	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.689	Danimarca	5.11
Praga	56.58	Rendita 3.50 %	67.05
Romania	11.35	Rendita 3.50 % (1902)	61 —
Peso Argentino Oro	17.40	Rendita 3 % lordo	40.50
Peso Argentino Carta	7.64	Consolidato 5 %	79.35
New York	19.091	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.88	I serie	72.55
Oro	368.37	II serie	72.40

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione — 1ª Pubblicazione. — (Elenco n. 25).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % »	725523 721720	350 — 350 —	Rossi *Felicina* Rossi *Francesca* fu Giacomo, nubili, dom. a Torino.	Rossi *Marianna-Felicita* Rossi *Maria-Francesca* fu Giacomo, nubili, dom. a Torino.
Cons. 5 %	394896	13.555 —	Bastianelli Riccarda e Roberto fu Riccardo minori sotto la p. p. della madre *Lucchetti* Zita fu *Giovanni*, ved. di Bastianelli Riccardo e figli nascituri dal di lei matrimonio col predetto Bastianelli Riccardo fu Luciano, dom. a Livorno; con usuf. vital. a *Lucchetti* Zita fu Giovanni ved. di Bastianelli Riccardo dom. a Livorno.	Bastianelli Riccarda e Roberto fu Riccardo, minori sotto la p. p. della madre *Luchetti o Lucchetti* Zita fu *Angelo-Giovanni*, ved. ecc. come contro; con usuf. vital. a *Luchetti o Lucchetti* Zita fu *Angelo-Giovanni*, vedova, ecc. come contro.
Cons. 5 % (Littorio)	14134	200 —	Trubiani *Clelia* fu Giovanni, nubile, dom. a Roma.	Trubiani *Cleofe-Guendalina-Elvira* fu Angelo, nubile, dom. in Roma.
3.50 %	597840	105 —	Prario *Livio* fu Pietro, dom. a Campiglia Cervo (Novara).	Prario *Nino-Livio* fu Pietro, dom. come contro.
Cons. 5 % (Littorio)	42614	190 —	Bachi Ernesto di *Riccardo* minore sotto la p. p. del padre, dom. a Milano.	Bachi Ernesto di *Emilio*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	195638	2.365 —	Auguin *Matilde* fu *Luigi* moglie di Rollier Michele, dom. a Milano.	Auguin *Emilia-Eloisa-Matilde* fu *Luigi-Napoleone*, moglie ecc. come contro.
» »	449696 437526	270 — 2.000 —	Zublena Massimo, Rosa e *Ilva* di Battista, minori sotto la p. p. del padre e prole nascitura di Zublena Battista fu *Michele-Antonio*, dom. in Bianzè (Novara); con usuf. vital. a Zublena Battista fu *Michele-Antonio*.	Zublena Massimo, Rosa e *Maria-Ilva, detta Ilva* di Battista, minori sotto la p. p. del padre e prole nascitura di Zublena Battista fu *Antonio o Michele-Antonio*, dom. a Bianzè (Novara); con usuf. vital. al detto Zublena Battista fu *Antonio o Michele- Annio*, dom. a Bianzè (Novara).
»	115631	820 -	Lecchi Emilia di *Oreste* minore sotto la p. p. del padre, dom. a Foligno (Perugia).	Lecchi Emilia di *Giovanni-Oreste*, minore ecc. come contro.
3 % redimibile	1808 1809	Cap. 27.500 — » 3.400 —	Mongiardini *Ottavio* fu Agostino, dom. a Genova.	Mongiardini *Agostino-Emilio-Francesco-Chiaro-Ottavio* fu Agostino, dom. a Genova.
3.50 %	783337	1.172 —	Mongiardini Eva-Maria-Cristina fu Ottavio, minore sotto p. p. della madre Aranjo Eva, ved. di Mongiardini *Ottavio*, dom. a Genova.	Mongiardini Eva-Maria-Cristina fu *Agostino-Emilio-Francesco-Chiaro-Ottavio*, minore sotto la p. p. della madre Aranjo Eva, ved. di Mongiardini *Agostino*, dom. a Genova.
»	783338	1.155 —	Mongiardini Agostina-Vittoria fu *Ottavio*, minore ecc. come la precedente.	Mongiardini Agostina-Vittoria ecc. come la precedente.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
Certificato provvisorio prest. Littorio	13985	Cap. 500 -	Venturi *Enrico* di Lorenzo.	Venturi *Ennio* di Lorenzo.
Cons. 5 %	220483	4.025	Garezzo *Fernanda* di Carlo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Mondovì (Cuneo); con usuf. ad Ambrogio Giuseppe-Emanuele fu Bartolomeo, dom. a Mondovì.	Garezzo *Eugenia-Ferdinanda-Delfina* di Carlo, minore ecc. come contro e con usuf. come contro.
»	460090	800 —	*De Galleano* Agnese fu Enrico, moglie di Castellotti Desiderio, dom. a Dovera (Cremona) vincolata.	*Galleano-De Otto* Agnese fu Enrico, moglie, ecce. come contro.
» »	203223 170862	1.400 — 500 —	Maspero *Zolla* fu Antonio, minore sotto la tutela di Maspero Rinaldo fu Luigi, domiciliato a Cantù (Como).	Maspero *Dolores* fu Antonio, minore ecc. come contro.
Buono del Tesoro - serie A - eser. 1922-23	1303	Cap. 500 —	Sammariva Teresa di *Carlo*, minore sotto la p. p. del padre.	Sommariva Teresa di *Vittorio-Carlo*, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 gennaio 1930 - Anno VIII.

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

859)

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.